

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1376-bis-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE FENOALTEA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IN PRIMA DELIBERAZIONE: *approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del
7 ottobre 1965 (V. Stampato n. 1361)*

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1966

IN SECONDA DELIBERAZIONE: *approvato dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei
due terzi, nella seduta del 26 gennaio 1967 (V. Stampato n. 1361-B)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° febbraio 1967*

Comunicata alla Presidenza il 6 marzo 1967

Estradizione per i delitti di genocidio

ONOREVOLI SENATORI. — Ritorna in seconda lettura alla deliberazione della nostra Assemblea il disegno di legge costituzionale relativo alla estradizione per i delitti di genocidio, già approvato in prima lettura dal Senato nella seduta del 12 ottobre 1966.

Sono note al Senato le vicende parlamentari della proposta disciplina legislativa della materia, in rapporto ai principi costituzionali e alla Convenzione internazionale, disciplina della quale ampiamente, ma infruttuosamente, si occupò il Parlamento durante la terza legislatura.

Sulle motivazioni del disegno di legge costituzionale non ritengo quindi necessario soffermarmi anche perchè il collega senatore Tessitori, relatore in prima lettura, ne fece ampia illustrazione.

E poichè nessun fatto nuovo è intervenuto che possa determinare il diverso orientamento dell'Assemblea, invito il Senato ad approvare in seconda deliberazione con la prescritta maggioranza il disegno di legge in epigrafe.

FENOALTEA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.